

ATTO COSTITUTIVO

Il giorno 31/10/2003 alle ore 10:00 in Picerno, c.da Bosco tre case n° 16 disciplinata dagli artt.36 e segg. Del Codice civile i seguenti signori:

- ✓ Sig. Marco Riviello 10.07.1965 a Potenza – C.da Poggio Cavallo 51/d – RVLNRC65L10G942N
- ✓ Sig. Luca Fusco 06.10.1966 a Matera – S.da Comunale San Vito – FSCLCR66R06F052Z
- ✓ Sig. Antonio Curcio 13.08.1969 a Porto Gruaro (VE) – Via Ghandi 46 – CRCNTN69M13G914Y
- ✓ Sig. Mario Giugliano 18.01.1965 a Potenza – Vico Umberto I, 4 – GGLMRA65A18G942S
- ✓ Sig. Curcio Giuseppe 12.08.75 a Potenza – Via St. Castelli, 2 (Picerno) – RCRGPP75M12G942D

I presenti chiamano a presiedere la riunione il signor Antonio Curcio il quale a sua volta nomina segretario il signor Mario Giugliano.

Il presidente illustra i motivi che hanno spinto i presenti a farsi promotori della costituzione dell'associazione.

Dopo aver letto lo Statuto dell'associazione ed aver discusso ampiamente sulle finalità dell'associazione i signori suddetti convengono quanto segue:

- . è costituita un'Associazione Sportiva denominata **O.F. NUOTO** (Old Friends).
- . l'associazione ha sede a Picerno alla C.da Bosco tre Case n° 16;
- . di affiliarsi all' Ente di promozione sportiva U.I.S.P. – Unione Italiana Sport per Tutti -;
- . scopo dell'associazione è lo sviluppo e la diffusione di attività sportiva connessa alla pratica del nuoto inteso come mezzo di formazione psico-fisica e morale dei Soci, mediante la gestione di ogni forma di attività agonistica, ricreativa o di ogni altro tipo di attività motoria e non, idonea a promuovere la conoscenza e la pratica del nuoto. Per il miglior raggiungimento degli scopi sociali, l'Associazione potrà, tra l'altro, svolgere l'attività di gestione, conduzione, manutenzione ordinaria di impianti ed attrezzature sportive abilitate alla pratica del nuoto nonché lo svolgimento di attività didattica per l'avvio, l'aggiornamento e il perfezionamento nello svolgimento della pratica sportiva del nuoto;
- . l'associazione non ha scopo di lucro;
- . l'associazione è retta da uno Statuto redatto secondo principi di cui all'art. 111, co. 4-quinquies, D. P. R. 22. 12. 1986, n. 917.

Il Presidente dà, inoltre, lettura dello Statuto il quale viene approvato all'unanimità.

I componenti presenti eleggono quali membri del primo Consiglio direttivo che resteranno in carica fino al termine previsto dall'art. 36 dello Statuto i seguenti signori:

- Sig. Marco Riviello,


- Sig. Luca Fusco,
- Sig. Mario Giugliano,
- Sig. Antonio Curcio,
- Sig. Giuseppe Curcio

I quali dichiarano di accettare la carica e che nominano quale:

- 1. Presidente il signor Antonio Curcio**
- 2. Vice Presidente il signor Marco Riviello**
- 3. Segretario il signor Mario Giugliano**
- 4. Consigliere il signor Luca Fusco**
- 5. Consigliere il signor Giuseppe Curcio**

Picerno, il 31/10/2003


Firma dei soci



The image shows three handwritten signatures in black ink on a set of horizontal dotted lines. The signatures are written in a cursive style. The first signature is the most prominent and appears to be 'Antonio Curcio'. The second signature is 'Marco Riviello' and the third is 'Mario Giugliano'. There are also some faint, illegible marks below the dotted lines.

STATUTO SOCIALE

23 D



Art. 1 **COSTITUZIONE e SEDE:** nello spirito della Costituzione della Repubblica italiana ed in ossequio a quanto previsto dagli artt. 36 e seguenti del Codice Civile è costituita, con sede in Picerno (PZ), C.da Bosco tre Case n° 16, una associazione non commerciale, operante nei settori sportivo, ricreativo e culturale che assume la denominazione di ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA ONLUS O.F. NUOTO (Old Friends). Essa è affiliata all'Ente di Promozione Sportiva U.I.S.P. - Unione Italiana Sport per Tutti. L'Associazione ha carattere volontario e non ha scopo di lucro. I soci sono tenuti a partecipare alla vita attiva dell'Associazione mantenendo un comportamento corretto sia nelle relazioni interne sia con i terzi, nonché all'accettazione delle norme del presente Statuto.

Art. 2 **DURATA:** l'Associazione avrà durata illimitata e la stessa potrà essere sciolta solo con delibera dell'Assemblea Straordinaria degli Associati.

Art. 3 **SCOPO:** l'Associazione è un centro permanente di vita associativa a carattere volontario e democratico la cui attività è espressione di partecipazione, solidarietà sociale e pluralismo. Essa non ha alcun fine di lucro ed opera per fini sportivi, ricreativi e solidaristici per l'esclusivo soddisfacimento di interessi collettivi. Inoltre, l'Associazione si impegna ad esercitare con lealtà sportiva la sua attività osservando i principi, le norme e le consuetudini sportive al fine di salvaguardare la funzione educativa, popolare, sociale e culturale dello sport. In particolare i fini istituzionali dell'Associazione sono:

- a) il miglioramento fisico e morale dei giovani;
- b) lo sviluppo, la promozione, l'organizzazione e la disciplina degli sport d'acqua e delle attività natatorie nell'ambito della U.I.S.P. - Ente Promozione -, che disciplina tali specialità, e delle specialità ad essa appartenenti in tutte le sue forme e manifestazioni, nel territorio dello Stato italiano;
- c) l'organizzazione e la partecipazione alle gare e/o altri eventi agonistici e non, nonché l'attuazione di ogni altra attività, al fine di contribuire allo sviluppo degli sport acquatici, fra i quali, a solo titolo esemplificativo il nuoto, la pallanuoto, il nuoto sincronizzato, il salvamento, l'acqua gym, etc....

- d) la gestione di attività e di servizi connessi e strumentali all'organizzazione ed al finanziamento degli sport d'acqua;
- e) l'organizzazioni di attività ludiche di formazione sportiva e ricreativa degli sport d'acqua;
- f) la prevenzione per la tutela della salute degli atleti e la repressione dell'uso di sostanze o di metodi che possano alterare le naturali prestazioni degli atleti nelle attività agonistico-sportive.

Art. 4

ATTIVITA': l'Associazione ha per oggetto, in particolare, la formazione, la promozione e la valorizzazione dello sport denominato NUOTO ed inoltre si propone di :

- a) promuovere e sviluppare attività sportive dilettantistiche;
- b) gestire impianti, propri o terzi, adibiti a palestre, campi e strutture sportive di vario genere;
- c) organizzare squadre sportive per la partecipazione a campionati, gare, concorsi, manifestazioni ed iniziative di diverse discipline sportive;
- d) indire corsi di avviamento agli sport, attività motoria e di mantenimento, corsi di formazione per operatori sportivi;
- e) promuovere, se del caso, corsi di istruzione tecnica e di coordinamento delle attività istituzionali;
- f) gestire, osservandone le relative norme amministrative e fiscali, bar e ritrovi sociali;
- g) operare come Associazione Sportiva di Volontariato con finalità di inserimento sociale ed avviamento al nuoto dei bambini e giovani portatori di handicap, con particolare riferimento ai portatori di handicap affetti da sindrome di Down;
- h) esercitare, in via meramente marginale e senza scopo di lucro, attività di natura commerciale per autofinanziamento;
in tal caso dovrà osservare le normative relative agli aspetti fiscali;
- i) pubblicare giornali periodici;

- j) attivare rapporti e sottoscrivere convenzioni con Enti Pubblici per gestire impianti sportivi ed annesse aree di verde pubblico o attrezzato, collaborare per lo svolgimento di manifestazioni e iniziative sportive.

Tutta l'attività dell'Associazione deve essere svolta nel rispetto delle disposizioni amministrative e fiscali.

E' vietato lo svolgimento di attività diverse da quelle espressamente menzionate ad eccezione di quelle ad esse direttamente connesse.



Art. 5 **AFFILIAZIONE:** l'Associazione Sportiva Dilettantistica ONLUS O.F. NUOTO essendo affiliata all'Ente di Promozione Sportiva U.I.S.P. - Unione Italiana Sport per Tutti - è tenuta ad osservare ed a far osservare ai propri associati lo Statuto della Federazione stessa ed i Regolamenti Federali, nonché le deliberazioni e le decisioni dei suoi organi adottate nel rispetto delle singole competenze e ad adempiere agli obblighi di carattere economico secondo le norme e le deliberazioni della Federazione. Annualmente si deve provvedere al rinnovo dell'affiliazione nei modi e nei termini stabiliti dalle procedure previste dalla Federazione

Art. 6 **SOCI:** il numero dei soci è illimitato. Possono essere soci dell'Associazione le persone fisiche, le Società e gli Enti che ne condividano gli scopi e che si impegnino a realizzarli. Il rapporto associativo è unico indipendentemente dalle varie categorie di soci. E' esclusa la temporaneità della partecipazione alla vita associativa. Tutti gli associati maggiori d'età hanno il diritto di voto per l'approvazione e le modificazioni dello Statuto e dei regolamenti e per la nomina degli organi direttivi dell'associazione. L'Associazione potrà avere le seguenti classi di soci:

- 
- a) **SOCI SOSTENITORI:** sono coloro che versano un contributo associativo annuale;
 - b) **SOCI ORDINARI:** sono coloro che versano una quota associativa mensile;
 - c) **SOCI ALLIEVI ATLETI:** sono tutti coloro che svolgono attività di scuola nuoto e versano una quota associativa mensile;
 - d) **SOCI ATLETI:** sono tutti coloro che svolgono attività agonistica di nuoto e versano una quota associativa mensile.

Art. 7 **AMMISSIONE SOCI:** chi intende essere ammesso come socio (in una delle categorie elencate all'art.6) dovrà farne richiesta scritta (possibile anche quella verbale) su apposito modulo fornito dall'Associazione Sportiva ai componenti del Consiglio Direttivo; il socio che viene tesserato con l'Associazione Sportiva Dilettantistica ONLUS O.F. NUOTO alla firma della domanda di ammissione accetta e contestualmente si impegna ad osservare e ad attenersi al presente Statuto, agli eventuali regolamenti interni e alle delibere adottate dagli organi dell'Associazione. All'atto dell'ammissione deliberata dal Consiglio Direttivo con la maggioranza di almeno i due terzi dei componenti verrà rilasciata la tessera sociale e il richiedente acquisterà ad ogni effetto la qualifica di socio.

Art. 8 **QUOTA D'ISCRIZIONE:** i soci sono obbligati a versare il contributo associativo annuale. Tali quote sono stabilite in funzione dei programmi di attività con delibera del Consiglio Direttivo di anno in anno e non potranno mai essere restituite. Le quote o i contributi associativi sono intransmissibili e non rivalutabili.. E' ammesso il trasferimento per causa di morte agli eredi dietro loro esplicita richiesta.

Art. 9 **DIRITTI dei SOCI :** la qualifica di socio dà diritto :

- a partecipare a tutte le attività promosse dall'Associazione;
- a partecipare alla vita associativa, esprimendo il proprio voto nelle sedi deputate, anche in ordine all' approvazione e modifica delle norme dello Statuto e di eventuali regolamenti;
- a partecipare alle elezioni degli organi direttivi.

Non è prevista l'esclusione temporanea dalla partecipazione alla vita dell'Associazione.

Art. 10 **OBBLIGHI dei SOCI:** i soci sono tenuti :

- all'osservazione dello Statuto, del Regolamento e delle deliberazioni assunte dagli organi sociali;
- al pagamento della quota sociale.

Art. 11 **OBBLIGAZIONI SOCIALI:** l'Associazione risponde per tutte le obbligazioni assunte dagli organi amministrativi nel rispetto del presente Statuto e della legge, nonché nei limiti della delega ricevuta esclusivamente con il proprio patrimonio. Tutti i membri del Consiglio Direttivo rispondono personalmente e solidalmente fra loro delle obbligazioni assunte verso terzi dalle persone che rappresentano l'Associazione nell'ambito del mandato loro conferito. Conseguentemente anche le responsabilità per danni e/o risarcimenti inerenti lo svolgimento dell'attività associativa saranno assunti in solido e collegialmente dal Consiglio Direttivo.

Art. 12 **RECESSO SOCI:** la qualifica di socio si perde:

- a) in caso di dimissioni indirizzate per iscritto al Consiglio Direttivo;
- b) per morosità superiore a sei mesi nel pagamento delle quote associative;
- c) per causa di morte;
- d) per espulsione del Presidente pro-tempore dell'Associazione Sportiva;
- e) per radiazione dalla Federazione Italiana Nuoto;
- f) per mancato esercizio dell'attività natatoria per un anno continuativo;
- g) per esclusione.


Art. 13 **ESCLUSIONE SOCI:** la qualifica di socio si perde:

- 1) che non ottemperi alle disposizioni del presente Statuto, degli eventuali regolamenti e delle deliberazioni adottate dagli organi dell'Associazione;
- 2) che svolga o tenti di svolgere attività contrarie agli interessi dell'Associazione;
- 3) che in qualunque modo, arrechi danni gravi, anche morali, all'Associazione;
- 4) che, senza giustificato motivo, si renda moroso del versamento del contributo stabilito.

Art.14 **COMUNICAZIONI:** le deliberazioni prese in materia di recesso, decadenza ed esclusione debbono essere comunicate ai soci destinatari mediante lettera e questi non avranno diritto al rimborso del contributo associativo annuale versato.

Art.15 **PATRIMONIO:** il patrimonio è indivisibile ed è costituito:

- dai contributi associativi, oblazioni, contributi o liberalità che pervenissero all'Associazione per il conseguimento degli scopi sociali e da avanzi di gestione;



- dai beni immobili e mobili acquistati o pervenuti a qualsiasi titolo;
- da eventuali contribuzioni straordinarie, anche se provenienti da non soci;
- da tutto quanto altro, ancorché qui non espressamente specificato, entri nella disposizione dell'Associazione.

E' fatto divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione, nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell' Associazione salvo che la destinazione o distribuzione siano imposte dalla legge. Il patrimonio non è mai ripartibile tra i soci durante la vita dell' Associazione né all' atto del suo scioglimento.

Art.16 ESERCIZIO SOCIALE: l'esercizio sociale va dal 1.1 al 31.12 di ogni anno. Entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio sociale il Consiglio Direttivo deve predisporre il bilancio da presentare all'Assemblea degli associati. Il bilancio deve essere approvato dall'Assemblea degli associati entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio. E' fatto divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili e avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la vita della organizzazione, a meno l'assemblea non decida devoluzioni a favore di altre ONLUS che per legge, statuto o regolamento fanno parte della medesima ed unitaria struttura. Eventuali utili o avanzi di gestione saranno impiegati per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle ad esse direttamente connesse.

Art. 17 ORGANI: sono organi dell'Associazione:

- l'Assemblea degli associati;
- il Consiglio Direttivo;
- il Presidente;
- il Segretario;
- il Collegio dei revisori dei conti.

Art. 18 ASSEMBLEA: l'Assemblea degli associati è composta dalla generalità dei soci. Le assemblee sono ordinarie o straordinarie. La loro convocazione deve effettuarsi mediante invio di lettera indirizzata ai soci almeno dieci (10) giorni prima della adunanza o mediante affissione nell'albo dell' Associazione presso la sede sociale, nel qual caso il termine di preavviso è di giorni 20

(venti), contenente l'ordine del giorno, il luogo, la data e l'orario della prima e seconda convocazione.

Art.19 ASSEMBLEA ORDINARIA: l'Assemblea ordinaria delibera in particolare:

- sull'approvazione del bilancio annuale e si esprime sulla relazione consuntiva e programmatica;
- sulla nomina del Consiglio Direttivo, del Presidente e del Vice Presidente del Consiglio Direttivo;
- delibera su tutti gli altri oggetti attinenti alla gestione dell'Associazione riservati alla sua competenza dal presente Statuto o sottoposti al suo esame dal Consiglio Direttivo;
- approva gli eventuali regolamenti.

Essa ha luogo almeno una volta all'anno entro i quattro mesi successivi alla chiusura dell'esercizio sociale. L'Assemblea si riunisce inoltre quante volte il Consiglio Direttivo lo ritenga necessario o ne sia fatta richiesta per iscritto, con indicazione delle materie da trattare, da almeno un terzo degli associati; in questo caso la convocazione deve aver luogo entro venti giorni dalla data della richiesta.

Nelle assemblee ogni associato ha diritto ad un solo voto indipendentemente dal valore o dal numero delle quote associative medesime.

Ogni associato può rappresentare, per delega scritta, fino a 5 associati.

Art.20 ASSEMBLEA STRAORDINARIA: l'Assemblea, di norma, è considerata straordinaria quando si riunisce per deliberare sulle modificazioni dello Statuto, sullo scioglimento dell'Associazione nominando i liquidatori, sul trasferimento della sede e su ogni altro argomento di carattere straordinario sottoposto alla sua approvazione dal Consiglio Direttivo.

Art.21 DELIBERAZIONI ASSEMBLEA: in prima convocazione l'Assemblea ordinaria è regolarmente costituita quando siano presenti la metà più uno degli associati aventi diritto. In seconda convocazione, l'Assemblea ordinaria è regolarmente costituita qualunque sia il numero degli associati intervenuti. Nelle assemblee hanno diritto di voto gli associati maggiorenni. Le delibere dell'Assemblea ordinaria sono valide, a maggioranza assoluta dei voti. L'Assemblea in sede straordinaria è validamente

costituita in prima convocazione con la presenza di almeno due terzi dei soci, in seconda convocazione con la presenza di metà dei soci. L'Assemblea straordinaria delibera in prima convocazione con la maggioranza di almeno due terzi dei voti espressi, in seconda convocazione con la maggioranza di almeno metà dei voti espressi, salvo che sullo scioglimento dell'Associazione per cui occorrerà il voto favorevole dei tre quinti degli associati presenti. L'Assemblea sia ordinaria che straordinaria delibera mediante votazione che può avvenire:

- a) per appello nominale;
- b) per alzata di mano.

Nella votazione per alzata di mano è sempre ammessa la controprova.

Art.22 ASSEMBLEA: l'Assemblea è presieduta dal Presidente dell'Associazione ed in sua assenza dal Vice Presidente o dalla persona designata dall'Assemblea stessa. La nomina del segretario è fatta dal Presidente dell'Assemblea.

Art.23 CONSIGLIO DIRETTIVO: l'Associazione è retta da un Consiglio Direttivo che cura l'amministrazione ordinaria e straordinaria. Il Consiglio Direttivo è formato da un minimo di 5 ad un massimo di 8 persone scelte fra gli associati, che restano in carica per tre anni e sono rieleggibili. Il Consiglio elegge nel suo seno il Segretario con funzioni di cassiere ed il Responsabile delle commissioni lavoro (vedere per cariche). Il Consiglio Direttivo è convocato dal Presidente tutte le volte nelle quali vi sia materia su cui deliberare, oppure quando ne sia fatta domanda da almeno 1/5 dei membri. La convocazione è fatta mediante affissione presso i locali della sede sociale almeno 7 giorni prima dell'adunanza. Le sedute sono valide quando vi intervenga la maggioranza dei componenti. Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta di voti. Il Consiglio Direttivo è investito dei più ampi poteri per la gestione dell'Associazione. Spetta, pertanto, fra l'altro a titolo esemplificativo, al Consiglio:

- 1) curare l'esecuzione delle deliberazioni assembleari;
- 2) redigere il bilancio preventivo e quello consuntivo;
- 3) compilare i regolamenti interni;
- 4) stipulare tutti gli atti e contratti inerenti all'attività sociale;
- 5) deliberare circa l'ammissione, il recesso e l'esclusione degli associati;

- 6) nominare i responsabili delle commissioni di lavoro e delle branche di attività in cui si articola la vita dell' Associazione;
- 7) compiere tutti gli atti e le operazioni per la corretta amministrazione dell' Associazione.

Art. 24 SOSTITUZIONE: in caso di mancanza di uno o più componenti il Consiglio provvede a sostituirli, tramite cooptazione. Se viene meno la maggioranza dei membri, quelli riamasti in carica debbono convocare l'assemblea perché provveda alla sostituzione di mancanti.

Art. 25 PRESIDENTE: il Presidente che viene eletto dall'Assemblea ordinaria ha la rappresentanza e la firma legale dell'Associazione. Al Presidente è attribuito in via autonoma il potere di ordinaria amministrazione e, previa delibera del Consiglio Direttivo, il potere di straordinaria amministrazione. In caso di assenza od impedimento del Presidente, la firma sociale spetta al Vice-Presidente.

Art. 26 COLLEGIO dei REVISORI dei CONTI: il Collegio dei Revisori dei Conti si compone di tre membri effettivi e di due supplenti (questi ultimi subentrano in ogni caso di cessazione di un membro effettivo). L'incarico di Revisore dei Conti è incompatibile con la carica di Consigliere. Per la durata in carica e la rieleggibilità valgono le norme dettate nel presente Statuto per i membri del Consiglio Direttivo. I revisori dei conti curano la tenuta del libro delle adunanze dei Revisori dei Conti, partecipano di diritto alle adunanze dell'Assemblea e, senza diritto di voto, a quelle del Consiglio Direttivo, con la facoltà di parola ma senza diritto di voto, verificano la regolare tenuta della contabilità dell'Associazione e dei relativi libri, danno pareri sul bilancio.

Art. 27 SCIoglimento: lo scioglimento dell'Associazione può essere deliberato dall'Assemblea con il voto favorevole di almeno i tre quinti dei presenti aventi diritto di voto. In caso di scioglimento, per qualunque causa, dell'Associazione sarà nominato un liquidatore nella persona del Presidente pro-tempore. Esperita la liquidazione di tutti i beni mobili ed immobili, estinte le obbligazioni in essere, tutti i beni residui saranno devoluti, al fine di perseguire finalità di utilità generale, a Enti o altre Associazioni che perseguano la promozione e lo sviluppo dell'attività sportiva, ricreativa e culturale, o ad



altre organizzazioni non lucrative di utilità sociale, sentito l'organismo di controllo di cui all'art. 3, comma 190, della legge 23 dicembre 1996, n.662, salvo diversa destinazione imposta dalla legge.

Art. 28 RINVIO: per quanto non è espressamente contemplato dal presente Statuto, valgono in quanto applicabili, le norme del Codice Civile e le disposizioni di legge vigenti.

Data

10-12-2006.....

Il Segretario



Il Presidente

